



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
PIAZZA CASTELLO, 35 - 35012 CAMPOSAMPIERO

Tel. 049 9315239 Fax 049 9315200
www.comune.camposampiero.pd.it - e-mail: info@comune.camposampiero.pd.it
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

Prot. 24844

Camposampiero, 11.10.2021

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID 19 – “Green Pass” a partire dal 15 ottobre 2021 – Circolare informativa.

Ai Responsabili di Settore
Ai dipendenti dell'Ente

p.c. Al Sindaco

Albo Pretorio on-line e Home Page sito internet dell'Ente

Con l'approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, dal 15 ottobre al 31 dicembre è fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, **la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente**, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. “*green pass*”) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in cui il predetto personale svolge la propria attività.

Occorre precisare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9 c.2 del decreto-legge n.52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno dei seguenti presupposti:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del *green pass* cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

L'art. 1 comma 4 del DL 127/2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo.

Nell'ambito dell'organizzazione del comune di Camposampiero, **le funzioni di datore di lavoro**, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi, risultano assegnate al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, che si avvarrà, ai fini delle verifiche di cui alla normativa succitata, della facoltà di delega **ai rispettivi Capi Settori di ciascuna delle aree di riferimento.**

Le disposizioni operative saranno contenute nel Piano dei controlli, che verrà comunicato non appena intervenuta la sua definizione.

E' importante ribadire che l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non potrà essere consentita in alcun modo e per alcun motivo in assenza del possesso della predetta certificazione e della sua esibizione: si precisa inoltre che a legislazione vigente, il possesso del *green pass* non è oggetto di autocertificazione.

La norma (art. 1, comma 6 del DL 127/2021) prevede che il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora risulti privo della predetta certificazione "*al momento dell'accesso al luogo di lavoro*" è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nel caso in cui, il dipendente/collaboratore accede ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde, o rifiuti di esibire la medesima in caso di controllo successivo, viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021), oltre le conseguenze disciplinari (cfr. art. 57, comma 3, lett. m), Ccnl 21.5.2018). La sanzione amministrativa viene irrogata dal Prefetto.

La *ratio* della norma depone nel senso che non può essere consentito, in alcun modo, che il lavoratore sprovvisto della certificazione permanga nella struttura anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

E' pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare all'obbligo di "**possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid19 per l'accesso al luogo di lavoro**", secondo le modalità attuative che verranno indicate nel Piano dei Controlli: tale possesso deve dunque riguardare l'intero orario di lavoro di ciascun dipendente, dovendosi assicurare il corretto funzionamento degli uffici e la regolare prestazione dei servizi.

Si allega il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Paola Peraro

